



# COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza n.7/2019

## IL SINDACO F.F.

### PREMESSO CHE:

- nei giorni dal 9 al 24 agosto 2019, si svolgeranno degli eventi estivi sul territorio di questo Comune;
- nell'ambito di espositori presenti alcuni faranno uso di impianti alimentati a GPL (gas di petrolio liquefatti) come stands gastronomici, stands per lo zucchero filato, stands per la preparazione di piadine, ecc.;

### CONSIDERATO CHE:

- il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;
- Il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

**RILEVATO** dalla cronache nazionali il verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti ad esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, Feste patronali, sagre o mercati;

**RITENUTO** che al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL non preventivamente controllati e certificati;

**INTESO**, pertanto, adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas propano liquido);

**VISTO** l'art. 54 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

Che, durante gli eventi estivi che si svolgeranno sul territorio di questo Comune **dal 09 agosto 2019 al 24 agosto 2019**, siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse:

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL ( gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
3. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
  - apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;
  - apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
  - apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stands gastronomici. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza

previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative

alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. La certificazione deve essere così composta e deve essere esibita, unitamente alla documentazione di circolazione del veicolo, ad ogni richiesta degli organi di controllo: - dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas GPL in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge, completa di:

a) schema idraulico dell'impianto;

b) dichiarazioni relative alla componentistica dell'impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione in bassa pressione);

c) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione.

5. Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia.

6. La dichiarazione di cui al precedente punto 5., in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata ed il Comune potrà assegnare il posteggio, resosi temporaneamente vacante, ad altro operatore in regola.

7. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL, dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.

8. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL.

9. Ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (>6 Kg.), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL.

10. Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Nocera Terinese;

#### **DISPONE**

Di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: *servizio di Polizia Locale, comando compagnia Carabinieri di Nocera Terinese.*

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

**Nocera Terinese, li 1 agosto 2019**

**IL SINDACO F.F.**  
**f.to Francesco Cardamone**